

Publicato il [REDACTED]

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, n. 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:

- del provvedimento recante prot. n. [REDACTED] ([REDACTED]), comunicato telefonicamente in data [REDACTED] con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha rigettato l'istanza presentata dal Cap. [REDACTED] in data [REDACTED] volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente a

[REDACTED]

decorrere dal [REDACTED] del preavviso di rigetto dell'istanza di cessazione dal servizio permanente emanato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – IV Divisione recante prot. n. M_D GMIL [REDACTED], , nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compreso il parere espresso dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, mediante foglio n. M_D E [REDACTED] del [REDACTED], nonché del parere contrario espresso dalla Direzione Generale del Policlinico Militare di Roma in data [REDACTED] e del parere contrario espresso dal Comando Logistico dell'Esercito in Roma in data [REDACTED]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente, Capitano Medico dell'Esercito Italiano, impugna il provvedimento recante prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di rigetto della sua istanza presentata il [REDACTED] volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal [REDACTED] e ogni altro atto connesso.

In particolare, il ricorrente è un Ufficiale Medico in servizio permanente effettivo presso il Policlinico Militare di Roma "Celio".

Ha conseguito la specializzazione in "Malattie dell'apparato cardiovascolare" cd. Cardiologia in data [REDACTED] contraendo un periodo di ferma con l'Amministrazione di appartenenza con scadenza nel mese di [REDACTED]

Ha partecipato ad un concorso bandito dalla ASST di [REDACTED], classificandosi al

[REDACTED]
primo posto e risultando quale vincitore unico del concorso suddetto per l'assunzione a tempo indeterminato di un solo posto di "Dirigente Medico Cardiologo".

Ha conseguentemente presentato all'Amministrazione militare di appartenenza un'istanza di cessazione del servizio permanente, anticipata rispetto alla scadenza del periodo di ferma.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza in ragione delle motivazioni già espresse in sede di comunicazione di preavviso di rigetto e, nello specifico:

- della particolare professionalità del ricorrente;
- del parere contrario espresso dallo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale (mediante foglio n. [REDACTED] del

[REDACTED] il quale aveva evidenziato la "deficitaria situazione organica riferita agli Ufficiali del Corpo Sanitario presso l'Ente di appartenenza dell'Ufficiale istante avuto riguardo al costante impegno del personale medico sia nelle attività in Patria che in quelle di aderenza ai teatri operativi";

- dall'assenza di motivi di eccezionalità che consentono ai sensi dell'art. 933 del D. Lgs. 66/2010 di superare il vincolo posto dalle ferme ordinarie e speciali contratte.

Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/erronea interpretazione degli artt. 933, comma 1° e 2°, 964, 724 del D.lgs. 66/2010; eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto ed insufficienza di istruttoria; eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 (difetto e/o carenza di motivazione); illegittimità per violazione degli artt. 4 e 97 della Costituzione Italiana.

In estrema sintesi, la parte ricorrente lamenta di non avere una professionalità essenziale per l'Amministrazione militare e l'insussistenza di esigenze relative alle

██████████ c.
carenze di organico in quanto ci sono diversi altri medici in servizio presso il Dipartimento di Cardiologia del Policlinico Militare di Roma, Celio, con analoga specializzazione, evidenziando, altresì, che la specializzazione in cardiologia è tra quelle più comuni e frequenti tra gli Ufficiali medici dell'Esercito italiano.

Inoltre, nel corso degli ultimi 12 mesi, il Ministero della Difesa avrebbe concesso ben n. 3 cessazioni anticipate dal servizio permanente ad altrettanti Ufficiali, 2 dei quali in servizio presso il Policlinico Militare di Roma Celio, risultati vincitori di concorso a tempo indeterminato presso varie Asl del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante anch'essi non avessero ancora ultimato il periodo di ferma prefissato.

In data ██████████ si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistendo al ricorso.

L'adito T.A.R., con ordinanza n. ██████████ ha accolto l'istanza cautelare.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa fondato, come anche da specifici recenti precedenti di Sezione (4 febbraio 2019, n. 4290).

In via preliminare, si rileva che l'art. 964 del D. Lgs. 66/2010 statuisce che “gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario (e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria) dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare”.

L'art. 933, 1° e 2° comma, del D. Lgs. 66/2010 dispongono che “1. Il militare non

può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli (obblighi di servizio) ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso”.

2) Sulla base di tali premesse normative il Collegio non può che ribadire in sede di merito le considerazioni già sinteticamente illustrate in sede di accoglimento dell'istanza cautelare.

Infatti, pur considerando le non trascurabili argomentazioni formulate dalla difesa erariale, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.3.2012, n. 1746, secondo cui la norma dell'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229, che consente agli ufficiali in servizio permanente effettivo la partecipazione senza limiti di età ai concorsi pubblici per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, ha introdotto in via implicita un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione statale, e pertanto, in quanto disposizione ampliativa della posizione di status del personale interessato, la gravità dei motivi di servizio che ai sensi dell'art. 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, può giustificare il ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni, deve collegarsi a situazioni di assoluta e non eludibile necessità d'impiego dell'unità di organico presa in considerazione (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2010, nr. 958; id., 12 luglio 1989, nr. 466).

Tale principio deve considerarsi valido anche nel vigore dell'attuale art. 933 D.lgs. n. 66 del 2010, che ha sostituito l'art. 43 della legge n. 113 del 1954, malgrado il tenore apparentemente diverso della nuova norma, che sembra invertire il rapporto tra regola ed eccezione consentendo all'Amministrazione solo eccezionalmente di autorizzare la cessazione anticipata dalla ferma: infatti, è evidente che, nel quadro

[REDACTED]

di una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina nel suo complesso, fra le dette ipotesi eccezionali non può non rientrare - appunto - anche quella di superamento di un concorso pubblico a norma della citata L. n. 229 del 1965.

Non ha, inoltre, rilevanza la circostanza che nel caso di specie il ricorrente verrebbe assunto presso un Ente locale, quale un'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, e non presso altra amministrazione dello Stato, in quanto, alla luce dell'accrescersi delle autonomie locali, alla disposizione in parola debba essere data una lettura estensiva, tale da ricomprendere il transito anche fra diverse amministrazioni pubbliche.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha motivato il rigetto con riferimento, oltre che alla particolare professionalità del ricorrente ed alla deficitaria situazione organica riferita agli Ufficiali del Corpo Sanitario presso l'Ente di appartenenza del [REDACTED] ai rilevanti costi per la sua formazione professionale. Nello specifico, il ricorrente è un militare che ha completato il proprio percorso di studi, con annesso corso di specializzazione della facoltà medica universitaria, presso il Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano rendendo possibile la formazione professionale di un Ufficiale dal ruolo normale del Corpo Sanitario fino al grado di Capitano, con rilevanti oneri economici sostenuti dall'Amministrazione per la sua formazione professionale al fine di poterlo impiegare nell'assolvimento degli obblighi di ferma speciale ex art. 964 del Codice dell'Ordinamento Militare per un tempo ragionevolmente significativo.

Al riguardo il riferimento alla specifica professionalità del ricorrente e alla deficitaria situazione organica riferita agli Ufficiali del Corpo Sanitario presso l'Ente di appartenenza dell'Ufficiale risulta generico e non evidenzia la presenza di situazioni di assoluta e non eludibile necessità d'impiego dell'unità di organico presa in considerazione.

Quanto agli oneri sostenuti, appare certamente meritevole di attenzione l'interesse dell'Amministrazione a impiegare il personale militare particolarmente

specializzato all'interno dell'ente stesso, così come l'interesse pubblico di non disperdere le risorse impiegate per la formazione del medesimo, ma tale esigenza non è in grado di prevalere sull'evidenziato criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione statale evidenziato della legge 26 marzo 1965, n. 229 di cui si è già trattato.

Infine, stante comunque la sufficienza di quanto indicato ai fini dell'illegittimità del provvedimento gravato, il Collegio rileva come la parte ricorrente ha dedotto in sede di censura, che l'Amministrazione ha concesso in tempi recenti ben 3 cessazioni anticipate dal servizio permanente ad Ufficiali medici in situazioni che appaiono non dissimili a quelle di parte ricorrente; né la medesima Amministrazione ha indicato in sede di giudizio le motivazioni per le quali in questi casi, diversamente da quanto fatto nei confronti del ricorrente, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta.

3) Per le susposte ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, il gravato diniego va annullato.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Stante la complessità delle questioni trattate e la loro non univocità interpretativa, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

[REDACTED]
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto di diniego gravato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO